



G. 30891 REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 28/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE

Presidente

Gabriele VINCIGUERRA

Giudice relatore

Laura DE RENTIIS

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale,

iscritto al numero 30891 del registro di segreteria, nei confronti di:

1) TROLESE Elisabetta, c.f. TRLLBT67T64E897J, nata a

Mantova e residente a Curtatone (MN), via Punte n. 119,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Mascaro e Marco

Nunzio Manfredi per mandato in atti, elettivamente domiciliata in

Mantova Piazza Cesare Mozzarelli 6 presso lo studio dell'Avv.

Manfredi

FATTO

Con atto di citazione in data 09.04.2025 il Pubblico

Ministero, all'esito dell'istruttoria, ha quantificato il complessivo

danno subito dalla ASST Mantova, per effetto della condotta

illecita di TROLESE Elisabetta, nella somma complessiva di **euro**

30.149,43, oltre accessori e spese.

	Ciò in relazione alla indebita fruizione da parte di	
	TROLESE, nella sua qualità di dipendente a tempo indeterminato	
	della ASST Mantova con la qualifica di infermiera professionale,	
	del congedo straordinario biennale per assistenza familiare con	
	grave handicap ex d.lgs. 151/2001, art. 42, comma 5.	
	In estrema sintesi, la convenuta avrebbe omesso di	
	compilare in modo appropriato la domanda volta a ottenere il	
	beneficio del congedo straordinario; per l'effetto illecitamente	
	acceduto ai relativi benefici a lei in nessun modo spettanti; omesso	
	di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla concessione	
	del predetto beneficio, recandosi in maniera solo saltuaria presso	
	l'abitazione della suocera che abbisognava di assistenza, senza	
	risiedervi in modo continuativo e senza prestare una permanente	
	assistenza; omesso di comunicare all'ASST, propria datrice di	
	lavoro, almeno 3 periodi di ferie, ciò che avrebbe comportato	
	l'interruzione del beneficio ottenuto.	
	TROLESE, nel costituirsi in giudizio con memoria	
	06.05.2025, ha presentato tramite il proprio difensore istanza di	
	definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 d.	
	lgs. n. 174\16, dichiarandosi disponibile al versamento della	
	somma di euro 14.019,48 (quattordicimiladiciannove\48) ,	
	allegando parere positivo del Pubblico Ministero.	
	All'udienza in camera di consiglio del 22.10.2025 il	
	Collegio ha accolto la richiesta di definizione del giudizio con rito	
	abbreviato, determinando la somma dovuta in euro 14.019,48	
	2	

	(quattordicimiladiciannove\48), fissando in giorni 30 il termine	
	per il versamento e rinviando il procedimento a successiva udienza	
	in camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio.	
	All’udienza in camera di consiglio del 28.01.2026 la causa è	
	stata discussa.	
	Le parti concordemente hanno chiesto definirsi il giudizio	
	con rito abbreviato.	
	DIRITTO	
	Risulta agli atti avviso di pagamento PagoPa, trasmesso	
	dalla ASST di Mantova a parte convenuta in data 04.11.2025, e	
	ricevuta di pagamento Postepay del 10.11.2025, per la somma di	
	euro 14.019,48 a dimostrazione del puntuale versamento di quanto	
	stabilito dal Collegio all’esito dell’udienza in camera di consiglio	
	del 22.10.2025, e dell’incameramento della somma stessa da parte	
	della ASST di Mantova.	
	Occorre pertanto dichiarare, ai sensi dell’art. 130, comma 8,	
	del d. lgs. 26.06.2016, n. 174, che nulla è più dovuto dalla	
	convenuta TROLESE in relazione alla fattispecie di responsabilità	
	amministrativa di cui all'atto di citazione in data 09.04.2025.	
	Come già affermato da questa Corte in casi analoghi, ai fini	
	di una corretta qualificazione giuridica di tale modalità di	
	definizione del giudizio il Collegio osserva doversi escludere la	
	ric conducibilità della presente fattispecie ad un'ipotesi di cessazione	
	della materia del contendere - essendo intervenuto non l'intero	
	pagamento chiesto dalla Procura attrice con l'atto di citazione in	
	3	

	giudizio, bensì solo il versamento di una “quota parte” dell’iniziale	
	pretesa attorea - e di doversi altresì escludere che si versi in una	
	delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplata dagli artt. 110	
	e 111 del citato c.g.c. (ovvero prevista da altra disposizione di	
	legge).	
	Pertanto, il Collegio ritiene che l'accoglimento dell'istanza di	
	rito abbreviato formulata dalla convenuta ed il tempestivo e	
	regolare versamento, da parte della stessa, della somma ritenuta	
	congrua, valgano ad integrare una specifica modalità di	
	"definizione alternativa del giudizio ", secondo la lettera e le	
	finalità dell'art. 130 cit., comma 1 (cfr. C. conti, sez. Lombardia 12	
	febbraio 2018 n. 29; id., sez. Sardegna, 4 ottobre 2017, n. 120).	
	Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, si pongono a	
	carico della convenuta secondo il principio della soccombenza	
	“virtuale”, in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con	
	sufficiente evidenza la responsabilità per gli illeciti ascritti.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, definitivamente pronunciando, definisce il giudizio ai	
	sensi dell’art. 130 d. lgs. 26.08.2016, n. 174, nei confronti della	
	convenuta.	
	Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio,	
	liquidate in euro 93,10 (novantatre/10).	
	Milano, 28.01.2026	
	Il Relatore	Il Presidente
	4	

